



NUOVI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Entro il 31 dicembre 2012 l'Autocertificazione della Valutazione dei Rischi, prevista dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 per le aziende con meno di 10 dipendenti, non sarà più valida e il Datore di Lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Pertanto, tutti i Datori di Lavoro che si sono avvalsi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi dovranno necessariamente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro e non oltre il 31 dicembre 2012 per non incorrere nella violazione dell'art. 29 comma 1 che comporta per il datore di lavoro e per il dirigente la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 €. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con esposizione a rischi cancerogeni/mutageni, biologici, e di atmosfere esplosive, ecc.

Dal 1 Gennaio 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Che cosa è il DVR -

Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:

Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi



debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.

L'indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.

L'individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.



Le sanzioni previste per il mancato adeguamento

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.

La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.



Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?

Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l'ISPESL, l'ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.



Quanto è concreta la possibilità di un controllo?

I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.

A seguito invece di una denuncia di infortunio all'INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.

La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.



Chi è sottoposto agli obblighi di questa normativa?

Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.